## Associazione Italiana Calpaina 3- Organizzazione di Volontariato

#### Art. 1

## Denominazione - Sede

È costituito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, del Codice Civile e della normativa in materia, un Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Italiana Calpaina 3 - Organizzazione di Volontariato" od anche brevemente "AlCa3 ODV", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

L'Ente assume nella propria denominazione la qualificazione di "ODV" che ne costituisce peculiare segno distintivo e sarà spendibile, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (di seguito, RUNTS), istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Organizzazione ha Sede legale in Milano, via Ravenna nº 24.

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### Art. 2

## **Oggetto sociale**

L'Ente è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e non ha fini di lucro.

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, come individuate e stabilite nel successivo art. 3 del presente Statuto.

#### Art. 3

## Attività istituzionali

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alla lettera h) e i) dell'art. 5, comma I, del D.Lgs. n. 117/2017, relativi alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale e all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso articolo e, nello specifico, promuove e sostiene la ricerca scientifica realizzata da enti senza scopo di lucro, specificamente di patologie neuromuscolari ed in particolare della Distrofia Muscolare dei Cingoli da deficit di Calpaina 3 (tre), mediante la concessione a loro favore di erogazioni gratuite in denaro.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere attività di beneficenza indiretta mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di Enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di particolare utilità sociale;
- promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale.

L'Associazione può, inoltre, svolgere tutte le attività connesse od accessorie a quelle statutarie strumentali alle stesse, quali:

- promuovere e sviluppare rapporti con centri di ricerca scientifica e con i competenti Enti pubblici, italiani e stranieri, al fine di promuovere l'attività dell'Associazione;
- promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità nel settore della ricerca scientifica di competenza, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- promuovere e favorire attraverso incontri, dibattiti, conferenze e manifestazioni il sorgere di gruppi di lavoro, associazioni, progetti scientifici medici, per lo studio della Distrofia Muscolare dei Cingoli da deficit di Calpaina 3 (tre); .
- contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità e i supporti indispensabili per i malati di Distrofia Muscolare dei Cingoli da deficit di Calpaina 3 e le loro famiglie, in particolare informandoli sulle possibilità di cura, terapie, luoghi di assistenza e di primo intervento.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti di decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata da parte Consiglio Direttivo.

## Art. 4

#### Soci

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari che si impegnino per realizzare le attività di interesse generale e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività di Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

## I Soci si dividono in:

- 1) Soci fondatori: si considerano tali i Soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la Costituzione dell'Associazione;
- 2) Soci ordinari: si considerano tali tutti i Soci che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto;
- 3) Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

#### Art. 5

## Assunzione della qualifica di Socio

Per l'assunzione della qualifica di Socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di Socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo ed a suo insindacabile giudizio.

#### Art. 6

#### Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate. Ciascun Socio ha altresì diritto di esaminare i libri sociali, essere informato sull'attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento, prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017.

Ciascun Socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi, decorsi due anni dall'ingresso nell'Associazione, ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i Soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli Organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della Quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

# Art. 7

## Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

I Soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, all'eventuale regolamento di attuazione nonché a tutte le delibere adottate dagli Organi sociali secondo le prescrizioni statutarie:
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle Quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al Socio e deve essere motivato.

I Soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri, se costituito; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di Socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L'Associato potrà sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

#### Art. 8

## Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente;);
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri .

Ai componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### Art. 9

#### Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai Soci dell'organizzazione.

Sono ammessi in Assemblea tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della Quota associativa annuale.

Ciascun Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di tre Soci.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno otto giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro n°. 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

## L'Assemblea in sede Ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il Bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei Soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto.

## L'Assemblea in sede Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla Legge o allo Statuto.

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal Socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei Soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'Assemblea dei Soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano tutti i Soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

## Art. 10

## **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla Legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nell'eventuale regolamento di attuazione.

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei

Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei Soci in conformità al presente Statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) nominare il Segretario;
- I) curare tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Possono essere eletti Consiglieri soltanto Soci maggiorenni in regola con il pagamento della Quota associativa e dopo il decorso di due anni dall'ingresso nell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

## Art. 11

#### Presidente dell'Associazione

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione .

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla Legge o dallo Statuto.

#### Art. 12

## Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

### Art. 13

## Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

#### Art. 14

## **II Revisore Contabile**

L'Assemblea può provvedere alla nomina del Revisore dei conti e determina la misura dell'eventuale compenso.

Il Revisore dei conti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili e rimane in carica per tre anni.

Il Revisore avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, il Revisore predisporrà un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, il Revisore avrà accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## Art. 15

## Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei Soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre Membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della Quota associativa e dopo il decorso di tre anni dall'ingresso nell'associazione.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere al Giudice ordinario.

#### Art. 16

## Gratuità delle cariche - Personale retribuito

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### Art. 17

#### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, descritto nell'Atto Costitutivo;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;:
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) rendite patrimoniali...

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

### Art. 18

### **Entrate**

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 17;
- eventuali Quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;

#### Art. 19

#### Bilancio

L'esercizio della Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il Bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il Bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei Soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.

Il Bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei Revisori, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il Bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 30 Aprile di ciascun anno.

Il Bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

### Art. 20

## Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Art. 21

## Scioglimento – Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei Soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

Nell'ambito delle disposizioni riguardanti gli Enti del Terzo Settore e nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017, vale per l'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del medesimo Decreto e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### Art. 22

### Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa Nazionale e Regionale in materia.

### Art. 23

#### **Norma Transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione nel RUNTS che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo adpera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute del Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione del RUNTS.